



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Reg. Verb. n. **16** del **29/01/2026**

	Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura	Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C., Progetti Europei
OGGETTO:	FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA EDIZIONE 2026. DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SUBCONCESSIONE/SUBAFFIDAMENTO (O ANALOGHE FATTISPECIE) PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANREMO. INDIRIZZI	

L'anno **duemilaventisei** addì **ventinove** del mese di **Gennaio** alle ore **09.00** in Sanremo, nella sede del comune, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
MAGER Alessandro	Sindaco	SI
FELLEGARA Fulvio	Vice Sindaco	SI
SINDONI Alessandro	Assessore	SI
DONZELLA Massimo	Assessore	SI
ARTUSI Lucia Carmela	Assessore	SI
MOSCATO Ester	Assessore	SI
DEDALI Enza	Assessore	SI
ORMEA Silvana	Assessore	AG

SI Presente NO Assente AG Assente Giustificato

Assiste alla seduta e cura la verbalizzazione il **Segretario Generale** del Comune **Dott.ssa DI MARCO Monica.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **MAGER Alessandro** assume la presidenza.

Il Presidente, dopo l'illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della seguente proposta di deliberazione n.18 del 26.01.2026, iscritta all'O.d.G. della presente seduta, sulla quale:

- a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale e Floricoltura/Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale – ERP – Gare e C.U.C., Progetti Europei, Arch. Linda Peruggi, in data 27 gennaio 2026, che di seguito si riporta: "SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN MERITO ALLA REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49 COMMA 1 E 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. N° 267/2000."
- b) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso, mediante apposizione di firma digitale, dal Dirigente del Settore Servizi finanziari, dott.ssa Cinzia Barillà, in data 28 gennaio 2026, che di seguito si riporta: "SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.";

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- dal 24 al 28 febbraio 2026 si svolgerà in Sanremo la 76^a edizione del Festival della Canzone Italiana, manifestazione di primario rilievo artistico e turistico, con eccezionale richiamo mediatico a livello nazionale e internazionale, e connessa presenza di operatori economici, brand commerciali, emittenti radio-televisive e streaming, editori, social media e soggetti organizzatori di attività culturali, sociali, promozionali e di intrattenimento;
- in occasione della manifestazione e dei relativi eventi collaterali, numerosi soggetti privati hanno manifestato interesse all'utilizzo di spazi pubblici e/o privati per iniziative temporanee;

CONSIDERATA la molteplicità e la varietà delle iniziative che contribuiscono alla risonanza dell'evento, ampliando, ormai da molti anni, la sfera d'interesse della kermesse anche al di fuori della manifestazione canora, rendendo opportuno favorire, nel rispetto delle regole di sicurezza, decoro e compatibilità d'uso, la messa a disposizione a detti soggetti terzi il maggior numero possibile di locali, anche di proprietà comunale, in funzione degli interessi economici e sociali della comunità;

RICHIAMATO l'art. 27 del "Regolamento per l'acquisizione in locazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Sanremo", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29 aprile 2025, ed in particolare:

- il comma 1, prevede che la Giunta comunale può autorizzare, a favore dei concessionari, la facoltà di derogare per un tempo circoscritto al divieto di sub-concessione (o analoghe statuzioni), presenti nei relativi contratti di concessione/locazione/utilizzo degli immobili comunali, in occasione alla realizzazione di eventi di importante rilievo artistico o turistico;
- il comma 2, che qualifica la deliberazione quale atto di ampliamento della sfera giuridica del concessionario, non generatore di obblighi e non idoneo a fondare aspettative o posizioni giuridiche in capo ai concessionari medesimi o a terzi;
- il comma 3, che individua i contenuti minimi della deliberazione e, tra l'altro, la disciplina delle regole cui si può derogare, la durata, le modalità della richiesta al Dirigente competente e l'eventuale integrazione del canone a carico della controparte;

DATO ATTO che:

- la presente deliberazione ha natura di atto generale di indirizzo, destinato alla platea dei concessionari/conduttori di immobili comunali gestiti dal Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C., Progetti Europei, salvo che per quelli ricadenti nelle cd. aree rosse e gialle individuate dalla “Planimetria generale per convenzioni Location Sanremo 2026”, commissionata da “Rai Pubblicità”, pubblicata sul sito internet del Comune di Sanremo, nell'apposita pagina denominata: “Zona Rossa – Zona Gialla” relativa al Festival 2026. Le attività ricadenti nelle cd. zone rosse e gialle non possono giovare di tale facoltà poiché, durante il periodo individuato, soggiacciono al divieto di autorizzazione per attività promozionale e/o pubblicitarie terze in qualsiasi forma, in vista dell'evento di cui trattasi;
- l'eventuale ammissione alla deroga, in sede applicativa, resta subordinata alle valutazioni istruttorie del Servizio competente, anche in relazione:
 - all'identità del soggetto sub-occupante;
 - alla compatibilità delle attività proposte con le caratteristiche del bene;
 - alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione incendi, della viabilità, del decoro urbano e, in generale, del regolare svolgimento della manifestazione, nonché delle specifiche esigenze organizzative;
 - alle previsioni contrattuali vigenti in essere nella Convenzione fra Comune di Sanremo e RAI in relazione al Festival 2026;

PRECISATO che la presente deliberazione e i provvedimenti conseguenti non costituiscono titolo abilitativo derogatorio rispetto ad ulteriori disposizioni normative, regolamentari o provvedimentali comunque applicabili, né dispensano dall'acquisizione di autorizzazioni, licenze, nulla osta o altri atti di assenso necessari (anche in materia di sicurezza, prevenzione incendi, pubblica incolumità, impatto acustico, occupazione di suolo pubblico, pubblicità/segni distintivi visibili dalla pubblica via, ecc.), né dal pagamento di tributi, canoni o oneri connessi alle attività svolte;

EVIDENZIATO che per le sole finalità connesse al Festival 2026 e agli eventi collaterali, si ritiene opportuno consentire, indicativamente per il periodo dal 2 febbraio 2026 al 9 marzo 2026, eventualmente estendibile a seconda delle necessità anche tenuto conto delle tempistiche necessarie per gli allestimenti e i disallestimenti, una deroga temporanea alle clausole contrattuali contenute nei provvedimento concessori ovvero nei negozi giuridici di locazione/utilizzo, relative agli immobili di proprietà comunale, che vietano la sub concessione /subaffidamento/sub-locazione (o analoghe fattispecie comunque denominate);

STABILITO che:

- i concessionari/conduttori che intendano avvalersi della deroga dovranno presentare al Servizio competente apposita istanza, corredata da:
 - copia del contratto di sub-concessione/subaffidamento (o atto equivalente) recante durata, corrispettivo, identificazione delle parti e descrizione dei locali interessati;
 - identificazione chiara e univoca dell'identità del suboccupante che contenga indicazione delle attività che si intendono svolgere, nonché di altri soggetti terzi eventualmente coinvolti;
 - ogni ulteriore elemento/documento ritenuto necessario a fini istruttori per lo svolgimento delle verifiche di compatibilità nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante;
- l'istanza potrà essere accolta solo previa adozione di provvedimento autorizzatorio del Dirigente competente;
- ai sensi della lettera d), del comma 3 dell'art. 27 del citato Regolamento per la gestione dei beni Patrimoniali, i concessionari/conduttori che giovanò della presente deroga dovranno corrispondere un importo pari al 25% del valore contrattuale, come risultante dal contratto e dalla documentazione fornita dal richiedente, a titolo di integrazione del canone concessorio/locativo;
- qualora l'atto autorizzativo contenga prescrizioni, il concessionario/conduttore resta tenuto a vigilare affinché il sub-occupante le rispetti, ferma la permanenza delle responsabilità in capo al concessionario/conduttore medesimo;

RIBADITO che:

- le attività svolte in deroga devono essere compatibili con le caratteristiche del bene e con le condizioni di sicurezza e conservazione dello stesso;
- il concessionario/conduttore resta interamente responsabile sotto il profilo civilistico e patrimoniale del bene e risponde, in solido con il sub-occupante, di eventuali danni arrecati al bene e/o a terzi;
- l'eventuale deroga alla destinazione d'uso o altri profili urbanistico-edilizi/amministrativi, ove rilevanti, nonché alla somministrazione di bevande e/o alimenti ovvero qualsiasi altra attività soggetta ad autorizzazione e/o comunicazione di inizio attività, comunque denominata, deve essere assentita dai competenti Servizi Comunali e/o altri Enti titolari delle relative funzioni: le eventuali prescrizioni si intendono integrative del provvedimento autorizzatorio conseguente alla presente deliberazione;

EVIDENZIATO che non è consentito alla parte e/o a soggetti terzi a qualunque titolo di accreditarsi e/o lasciare intendere di essere partner ufficiali del Festival e/o esercitare qualsiasi forma di “ambush marketing” e, segnatamente, realizzare iniziative di qualsiasi tipo, connesse alle edizioni del Festival e/o alle altre manifestazioni, aventi finalità, anche solo indirettamente, commerciale, o comunque di agganciamento parassitario ai Marchi “Festival della Canzone Italiana” e “Festival di Sanremo” e ai relativi Segni Distintivi e alla risonanza mediatica delle edizioni del Festival;”

STABILITO, altresì che:

- il concessionario/locatario/conduttore o utilizzatore dell’immobile per analoghe fattispecie comunque denominate o a qualunque titolo, è tenuto a corrispondere al Comune di Sanremo una somma pari al 25% del valore del relativo contratto, entro 60 giorni dall’inizio dell’utilizzazione di terzi dei locali di cui trattasi;
- in qualsiasi caso di cessione a terzi del godimento del bene senza previa autorizzazione, ovvero in tutti i casi di abusi e/o difformità rispetto a quanto autorizzato, la percentuale di cui al punto precedente è raddoppiata;
- fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, lo svolgimento di attività non autorizzate, ovvero la violazione di norme e prescrizioni in materia di prevenzione e sicurezza, nonché il disturbo al regolare svolgimento della manifestazione e degli eventi collaterali, comporta la decadenza immediata dell’autorizzazione provvisoria e l’applicazione di una penale pari al triplo dell’importo corrisposto a titolo di integrazione del canone, ferma restando ogni ulteriore conseguenza prevista dagli atti concessori/locativi e dall’ordinamento;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2024 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL DLGS 118/2011 E S.M.I. VARIAZIONE DI BILANCIO”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 31.03.2025, esecutiva, ad oggetto: “APPROVAZIONE PIAO 2025 - 2027 – STRALCIO”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2025, esecutiva, ad oggetto: “RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2024. APPROVAZIONE”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30.07.2025, esecutiva, ad oggetto: “VERIFICA GENERALE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO. ADOZIONE MISURE DI SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2026-2027 AI SENSI DELL’ARTICOLO 193 DEL TUEL. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO. APPLICAZIONE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AGLI INVESTIMENTI DI AVANZO VINCOLATO”;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 160 del 6.08.2025, esecutiva, ad oggetto: "PIAO 2025 2027 MODIFICA SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 276 del 02.12.2025, dichiarata immediatamente seguibile, ad oggetto: "AGGIORNAMENTO PIAO 2025 2027 SOTTOSEZIONI 2.1 E 2.2. VALORE PUBBLICO E PERFORMANCE";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 17.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "INTEGRAZIONE AL PIAO 2025 2027 APPROVAZIONE SOTTOSEZIONE 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.60 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2026 – 2028";
- la deliberazione del Consiglio comunale n.61 del 22.12.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE DI SANREMO TRIENNIO 2026-2028. APPROVAZIONE";

D E L I B E R A

Tutto quanto in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e approvato:

- 1) di dare indirizzo affinché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del Regolamento per l'acquisizione in locazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili del Comune di Sanremo, possa essere autorizzata la deroga temporanea al divieto di sub-concessione/subaffidamento/sub-locazione (o analoghe fattispecie comunque denominate) contenuto nei relativi contratti di concessione/locazione in essere, per tutti gli immobili comunali gestiti dal Indirizzi al Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C., Progetti Europei ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone rosse e gialle individuate dalla planimetria di cui alle premesse, per il periodo intercorrente dal 2 febbraio 2026 al 9 marzo 2026, eventualmente estendibile sulla base di valutazioni circostanziate, in occasione dello svolgimento della 76^a edizione del Festival della Canzone Italiana;
- 2) di stabilire che l'ammissione alla deroga è subordinata a istanza del concessionario/conduttore e a provvedimento autorizzatorio del Dirigente competente, secondo tutte le condizioni indicate in premessa nonché secondo quanto eventualmente richiesto dal Dirigente competente, anche in forza di valutazioni casistiche;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione, essendo mero atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Regolamento, non genera obblighi e non è idonea a fondare aspettative o posizioni giuridiche in capo ai

concessionari/conduttori o a terzi, restando l'effettiva autorizzazione rimessa alle valutazioni istruttorie del Settore competente;

- 4) di demandare al Dirigente del Settore Sviluppo Economico, Ambientale, Floricoltura, Arch. Linda Peruggi, l'adozione di tutti gli atti consequenti, ivi comprese le modalità operative di presentazione delle istanze, l'istruttoria, l'eventuale richiesta di integrazioni, nonché l'adozione dei provvedimenti autorizzatori e delle eventuali prescrizioni a tutela del bene, della sicurezza e del regolare svolgimento della manifestazione, nonché l'adozione di eventuali atti sanzionatori;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione potrebbe comportare riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente in quanto, le entrate, derivanti dall'integrazione dei rispettivi contratti, potrebbero variare solamente in aumento, tuttavia, l'entità della variazione non può essere preventivamente stimata, anche in forza dell'innovatività della presente deliberazione;
- 6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134-comma 4 del testo Unico degli Enti Locali emanato con D.lgs. 267/2000, considerata l'imminenza dell'organizzazione dell'evento.

La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione palese unanime.

La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, considerata l'imminenza dell'organizzazione dell'evento.

IL PRESIDENTE
(avv. Alessandro MAGER)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Monica DI MARCO)



Pareri

COMUNE DI SANREMO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 18**

Ufficio Proponente: **Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C.,**

Oggetto: **FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA EDIZIONE 2026. DEROGA TEMPORANEA AL DIVIETO DI SUBCONCESSIONE/SUBAFFIDAMENTO (O ANALOGHE FATTISPECIE) PER IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ART. 27 DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI DEL COMUNE DI SANREMO. INDIRIZZI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Amministrativa Patrimoniale e Demaniale, E.r.p., Gare e C.U.C., Progetti Europei)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 27/01/2026

Il Responsabile di Settore

arch. Linda Peruggi

Parere Contabile

Ragioneria

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.**

Data 28/01/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Cinzia Barillà

Documento originale firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di SANREMO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Mager Alessandro in data 30/01/2026
MONICA DI MARCO in data 30/01/2026